Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **927**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'opera salesiana « Casa del giovane » S. Giovanni Bosco, in Ortona.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'opera salesiana « Casa del giovane » S. Giovanni Bosco, in Ortona (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1975, n. **334**.

Autorizzazione a richiamare in servizio temporaneo un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° luglio 1975 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facoltà di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.

Art. 2.

Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per l'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facoltà di proroga di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1975

LEONE

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. 335.

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio », in Firenze.

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1 e 5 dello statuto dell'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio », in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1975, n. **336**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Giovanni Chiari con testamento olografo pubblicato dal notaio dottor Antonio Mosca di Castelfiorentino (Firenze) con verbale del 28 luglio 1971, n. 4510 di repertorio e n. 1302 di raccolta, consistente nella quota dell'1,5 %, L. 744.825, del residuo netto della somma ricavata dalla vendita di una villetta, con annesso giardino, sita in Firenze, via Antonio Susini n. 43/45, stimata del valore di L. 49.655.000 dal geom. Andrea Bertecca di Firenze, e nella quota dell'1,5 %, L. 844.875, del ricavato dal realizzo di azioni ed obbligazioni depositate in custodia presso la Banca commerciale italiana, sede di Firenze, valore totale stimato lire 56 milioni 325.030, il tutto con detrazione delle spese indicate nel testamento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **337**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente in buoni del Tesoro per un valore nominale di L. 5.000.000 ed in titoli per un valore di L. 23.212.125 disposto dal sig. Luigi Cotta Ramusino con testamento olografo 8 ottobre 1965, pubblicato a rogito del notaio dott. Margherita Spessa Salvadori in data 6 settembre 1971, n. 135731 di repertorio e n. 13098 di raccolta e registrato a Recco (Genova) il 16 settembre 1971 con il n. 981 M.I. vol. 161.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. 338.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in Melazzo.

N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in frazione Arzello del comune di Melazzo (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1975.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Partenopea », in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 221, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 con la Società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « B » (isole partenopee e pontine) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.823.188.142 (un miliardo ottocentoventitre milioni centoottantottomila centoquarantadue);

Considerata l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi marittimi sopra citati;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 24 dicembre 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Partenopea » con la quale la precedente convenzione 26 febbraio 1974 è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975 a norma dell'art. 2 della convenzione medesima (art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826) ed alle stesse condizioni in essa previste;

Considerato che la società «Partenopea» ha prestato la prevista cauzione nella misura del 20 % della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 26 febbraio 1974;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 24 dicembre 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione «Partenopea», con sede in Napoli, con la quale la convenzione 26 febbraio 1974 è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975, a norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826, alle condizioni previste dalla convenzione medesima verso la sovvenzione annua di lire 1.823.188.142 (unmiliardoottocentoventitremilionicentoottantottomilacentoquarantadue).

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al cap. 3061 del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1975

LEONE

GIOIA — COLOMBO — ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 148

CONVENZIONE 24 DICEMBRE 1974 FRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI DI NAVIGAZIONE « PARTENOPEA », IN NAPOLI, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « B » (ISOLE PARTENOPEE E PONTINE).

Premesso che con legge 22 dicembre 1973, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, n. 332, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare i servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « B » (isole partenopee e pontine);

che, per quanto sopra, in data 26 febbraio 1974 si è proceduto fra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, concessionaria dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » alla stipulazione di una convenzione di proroga avente effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, salvo proroga;

Tenuto conto che il disegno di legge concernente il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale è tuttora all'esame del Parlamento e che quindi è necessario prorogare la convenzione 26 febbraio 1974 per assicurare la prosecuzione dei servizi;

Tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile ed il comandante Davide Russo, consigliere delegato della Società per azioni di navigazione « Partenopea », agente in nome e per conto della società medesima in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La convenzione 26 febbraio 1974 stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (isole partenopee e pontine) è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975, a norma dell'art. 2 della convenzione medesima (art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826) alle stesse condizioni della citata convenzione 26 febbraio 1974 che si intendono qui richiamate ed accettate dal concessionario.

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 24 dicembre 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Nunzio D'ANGELO

p. *La società « Partenopea S.p.a. »*
Davide RUSSO

(6319)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1975.

Modificazioni ed integrazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1975.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 450, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1974 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1975;

Viste le integrazioni e modificazioni dei programmi fieristici delle regioni interessate;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1975 è integrato e modificato come appresso:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI

Internazionali specializzate

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Longarone (Belluno) . .	Mostra internazionale del gelato	29 novembre-8 dicembre	D.G.R. 21-12-1974, n. 5628
Milano	*Cemento - Expo - Esposizione Internazionale del manufatto in cemento*	*16-21 maggio*	D.M. 15-4-1975

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI

Nazionali specializzate

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Genova	II Fiera caccia e pesca	25 aprile-1° maggio	D.P.G.R. 19-12-1974, n. 5769

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Busto Arsizio (Varese)	VI Mostra complementi moda	20-23 aprile	D.G.R. 11-3-1975, n. 12720
Busto Arsizio (Varese) .	I Mostra nazionale dell'artigianato artistico e tradizionale	14-21 settembre	D.G.R. 11-3-1975, n. 12722
Busto Arsizio (Varese)	Italcamping 1975	9-16 novembre	D.G.R. 11-3-1975, n. 12721
Milano	Lavastir 75 - Mostra convegno impianti, tecniche, macchine, attrezzature, prodotti e accessori per il lavaggio a secco, lavaggio ad acqua, stiratura e tintoria	22-26 gennaio	D.G.R. 18-2-1975, n. 12043
Milano	Intel 75 - Esposizione nazionale elettrotecnica	8-12 febbraio	D.G.R. 28-1-1975, n. 11759
Milano	XV Salone del mobile italiano	16-21 settembre	D.G.R. 18-2-1975, n. 12041
Milano	Pulisan igiene 1975	20-24 novembre	D.G.R. 18-2-1975, n. 12047
Milano	Pavriv 1975 - Pavimenti civili e industriali di ogni tipo, rivestimenti civili e industriali di ogni tipo, vernici e protettivi per pavimenti - attrezzature per messa in opera	20-27 novembre	D.G.R. 18-2-1975, n. 12045
Napoli	« Settimana dell'Automobilista » - I Rassegna nazionale di automobilismo - motociclismo - roulottes - campeggio - accessori	24 aprile-1° maggio	D.G.R. 11-4-1975, n. 2636

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Novegro Linate (Milano) .	Italia Vacanze - Mostra delle vacanze all'aria aperta	27 aprile-4 maggio	D.G.R. 22-4-1975, n. 14616
Novegro Linate (Milano) .	Traffic 1975 - Mostra convegno sul traffico aereo, fluviale, ferroviario, stradale e lacuale - II Rassegna delle attrezzature doganali	22-26 giugno	D.G.R. 18-2-1975, n. 12044
Novegro Linate (Milano) .	Tecnosport 1975 - Mostra di impianti sportivi e ricreativi	25-29 settembre	D.G.R. 18-2-1975, n. 12046
Seveso (Milano) . .	Settimana venatoria ornitologica	26 luglio-3 agosto	D.G.R. 21-1-1975, n. 11706
Torino	I Salone nazionale professionale della caravan e dell'accessorio	8-14 settembre	D.G.R. 22-4-1975, n. 74/1709
Venezia	I Mostra mercato delle imbarcazioni usate da diporto, del modellismo navale e degli accessori nautici	1°-31 marzo	D.G.R. 21-12-1974, n. 5633

ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE

Venezia	Manifestazioni musicali e cinematografiche	aprile-luglio	D.G.R. 25-2-1975, n. 489
Venezia	Manifestazioni delle arti visive, di architettura e del teatro di prosa	settembre-novembre	D.G.R. 25-2-1975, n. 489

Sono modificati come appresso indicato, i periodi e le sedi di svolgimento delle manifestazioni:

Internazionali specializzate

Bari (da Milano) . . .	V Mipan Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria	11-19 ottobre	D.M. 12-5-1975
Gorizia . . .	Fiera di Gorizia - Expomego 1975	30 aprile-13 maggio	D.M. 12-5-1975
Reggio Calabria . .	XXIV Fiera internazionale delle attività agrumarie delle essenze e degli olii	5-13 aprile	D.M. 3-2-1975
Torino . .	Tecnica 75° Salone internazionale della tecnica e Montagna « 75 - XII Mostra internazionale della montagna »	26 settembre-5 ottobre	D.M. 15-4-1975

Nazionali specializzate

Verona . .	IX Salone delle attività vitivinicole - Vinitaly	21-28 settembre	D.G.R. 21-12-1974, n. 5630
Milano	Expomotor 1975	27 novembre-1° dicembre	D.G.R. 11-3-1975, n. 12719

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MORO

(6446)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Latina ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Latina è determinato come segue:

vitto: L. 15.080 mensili per due pasti giornalieri;
vitto: L. 7.540 mensili per un pasto giornaliero;
alloggio: L. 5.070 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6152)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

Rettifica del decreto ministeriale 8 agosto 1974, concernente riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1974, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere di eccezionalità del nubifragio del 5 giugno 1974, verificatosi nella provincia di Bergamo e sono state delimitate le zone territoriali, ai fini dell'applicazione, a favore delle aziende agrarie, delle provvidenze previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerato che ai fini dell'emanazione del predetto decreto per la delimitazione delle zone agrarie ex art. 4 della citata legge n. 364, la regione in sede di proposte è incorsa in un materiale errore, sia con l'omissione dell'indicazione della località Chignolo sita nel comune di Gorno, sia indicando la località Campello come facente parte del comune di Oneta anzichè di Gorno;

Attesa la richiesta di rettifica della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto interministeriale 8 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1974, dove è detto « comune di Oneta per le località Cantoni e Campello » deve leggersi « comune di Oneta per la località Cantoni ».

Art. 2.

Si delimitano, ai fini dell'applicazione delle provvidenze ex art. 4, le zone agrarie del comune di Gorno limitatamente alle località Chignolo e Campello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6481)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1970, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 11 agosto 1972, n. 466, recante modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, numero 639, concernente la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e norme transitorie;

Visti i propri decreti in data 1° luglio 1971 e 13 settembre 1972 relativi alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Domenico La Malfa, direttore superiore, proprio rappresentante

con voto consultivo nel comitato predetto destinato ad altro incarico, ha designato il direttore superiore dott. Antonino Leonardi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonino Leonardi, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Domenico La Malfa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6337)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Limitazioni d'impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti lindano. Fissazione dei limiti di tolleranza dei residui di lindano negli alimenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 dicembre 1967, concernente i limiti di tolleranza, nei prodotti ortofrutticoli, di alcuni antiparassitari agricoli, ivi compreso il lindano;

Considerato che l'isomero gamma dell'esaclorocicloesano (lindano), a causa della sua scarsa biodegradabilità, interferisce nei cicli biologici, contaminando ambiente, mangimi per animali e alimenti;

Tenuto conto dell'opportunità di ridurre l'attuale diffusione dell'impiego del lindano, consentendone l'uso soltanto per le colture per le quali risulta più necessario e fissando nel contempo i limiti di tolleranza dei residui negli alimenti, anche in conformità di quanto raccomandato dalla FAO-OMS;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, già citato;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti il principio attivo isomero gamma dell'esaclorocicloesano, denominato anche lindano, con le seguenti eccezioni e limitazioni:

a) disinfestazione dei cereali immagazzinati e concia delle sementi, esclusivamente con formulati in polvere secca, aventi concentrazioni massime dello 0,5 % di principio attivo;

b) disinfestazione del terreno destinato alla coltura di barbabietole, esclusivamente con formulati in granuli, aventi concentrazioni massime del 3 % di principio attivo.

E' conseguentemente revocata la registrazione dei presidi sanitari che contengono l'anzidetto principio attivo e non corrispondono alle condizioni e limitazioni sopra indicate.

Art. 2.

Sono fissati, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, i seguenti residui massimi di principio attivo consentiti negli alimenti:

a) 0,5 parti per milione per i cereali grezzi al consumo;

b) 0,1 parti per milione per tutti gli altri alimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6485)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 10 maggio 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 febbraio 1974 e dell'Assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 52, lettera *c*), dello statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, in conformità al seguente testo:

« partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato e le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6542)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini », di 1ª categoria, in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini », di 1ª categoria, con sede in Benevento, approvato con decreto ministeriale del 10 maggio 1962;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 16 novembre 1972, 23 gennaio 1974 e 24 aprile 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini », di 1ª categoria, con sede in Benevento. composto di cinquantuno articoli, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

NUOVO STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO « ORSINI » BANCA DEL MONTE

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno « Orsini », fondato nell'anno 1694 dall'arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, poi Papa Benedetto XIII, è classificato come Monte di prima categoria, ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 5 giugno 1962, ed ha la sede legale in Benevento.

Esso, nella gestione di credito ordinario, può aggiungere alla suindicata denominazione quella di Banca del Monte Orsini.

Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

Il Monte di credito su pegno « Orsini », che negli articoli seguenti sarà chiamato per brevità solo « Istituto », si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse, le operazioni di credito a favore del settore agricolo e la concessione di prestiti a miti condizioni con garanzia di pegno su oggetti aventi valore commerciale.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 50.

Art. 3.

L'Istituto svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dall'eventuale fondo di garanzia federale;

e) dal fondo di oscillazione del valore dei titoli;

f) dal fondo per le perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio sindacale;

d) il direttore generale;

e) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto: del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione provinciale di Benevento;

due dall'amministrazione comunale di Benevento;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Benevento.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi dello Istituto, degli enti dai quali provicne la nomina stessa.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali nell'ambito della zona di competenza di specchiata probità ed onorabilità.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente con ogni possibile sollecitudine.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) le persone dichiarate incompatibili con la carica dalle vigenti disposizioni di legge e che comunque svolgano attività contrastanti con quelle dell'Istituto;

b) i dirigenti della amministrazione finanziaria dello Stato, provincia e comuni;

c) coloro che appartengono all'amministrazione di altre aziende di credito o prestino, comunque, opera presso le stesse;

d) coloro che abbiano con l'Istituto obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori che quali convenuti; gli amministratori e coloro che prestino comunque, servizio presso società, ditte commerciali o enti morali che abbiano liti pendenti e si trovino in stato di inadempienza nei confronti dell'Istituto;

e) il coniuge i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, di coloro che appartengono all'amministrazione di altre aziende di credito operanti nella zona di azione dell'Istituto;

f) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, degli amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere dell'Istituto, nonchè il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei sindaci dell'Istituto medesimo;

g) i senatori, i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione ed il presidente prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette od indirette con l'Istituto ed ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora però le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà degli amministratori, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

I componenti del consiglio scaduti rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio, non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale dell'Istituto e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore, del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

6) sulla nomina dei componenti le commissioni di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni di cui all'art. 36 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, a funzionari, a preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento dell'Istituto e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione di crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze dell'Istituto, ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, sulla loro gestione ed eventuali migliorie, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire un milione o durata superiore ad anni due;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire due milioni;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti dell'Istituto già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni di ogni genere;

19) sulla eventuale nomina di rappresentanti dell'Istituto in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale l'Istituto partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 16, il consiglio può conferire la facoltà di firma per determinati atti, o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale dell'Istituto.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o raccomandata a mano.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 10, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio e scelto fra i dipendenti dell'Istituto. I verbali firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Titolo III

PRESIDENTE

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale dell'Istituto.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dall'Istituto quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi il consigliere che a norma dello art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'Istituto.

Titolo IV

COLLEGIO SINDACALE

Art. 15.

Presso l'Istituto funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio ed i monti di prima categoria, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'organo di vigilanza, uno dalla amministrazione comunale di Benevento ed uno dall'amministrazione provinciale di Benevento.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10 sub. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo V

DIRETTORE GENERALE

Art. 16.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del numero 5) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale dell'Istituto;

c) indirizza l'attività del personale dell'Istituto sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento, secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) come capo del personale egli può, a suo giudizio, spostare da ufficio a ufficio i dipendenti e dare parere e formulare proposte agli organi amministrativi in ordine ai provvedimenti che riguardano il personale stesso e cioè: nomine, promozioni, trattamento economico, punizioni e licenziamenti;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze dell'Istituto.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi dell'Istituto informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 17.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore, al quale potrà demandare, in via ordinaria, anche particolari mansioni.

Art. 18.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore o, in caso di mancanza od assenza anche del vice direttore, il consiglio di amministrazione designa il funzionario o la persona che dovrà sostituire il direttore generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza od impedimento.

Titolo VI

PERSONALE

Art. 19.

Le funzioni esecutive dell'Istituto sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 20.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con l'Istituto prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza dell'Istituto, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso determinandone nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo VII

FILIALI

Art. 21.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Titolo VIII

Operazioni passive

Art. 22.

L'Istituto riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali l'Istituto abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 23.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna dell'Istituto.

Art. 24.

Il libretto nominativo viene emesso senza alcuna responsabilità dell'Istituto in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti dell'Istituto se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro i rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 25.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con l'Istituto. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato all'Istituto il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 26.

L'Istituto può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dall'Istituto.

Art. 27.

L'Istituto può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 28.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico all'Istituto di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dall'Istituto che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 29.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nei limiti di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 30.

L'Istituto riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine che l'Istituto raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 31.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi dell'Istituto Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 22.

Art. 32.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano l'Istituto se non sono controfirmate dal suo personale.

Art. 33.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera l'Istituto da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificate successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte dell'Istituto.

Art. 34.

L'Istituto può ricevere depositi in conto corrente con libretto o in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 35.

L'Istituto può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituto di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti, nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*), *n*) dell'art. 36, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo IX

Operazioni attive

Art. 36.

I capitali amministrati dall'Istituto sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio ed i monti di prima categoria;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*) nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dell'Istituto nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dall'Istituto stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico, previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni da provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno su cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali l'Istituto disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 37, 38 e 45, lettera *g*), in merito ai limiti di fido, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali l'Istituto è partecipante con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino l'Istituto a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dello organo di vigilanza, l'Istituto potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 37.

Le operazioni creditizie effettuabili dall'Istituto ai sensi del precedente art. 36 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 38.

L'Istituto può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da richiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente del settore pubblico e di quello privato.

Art. 39.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 36, verrà applicato rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione ed in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 36 non deve superare i due terzi del prezzo corrente o del valore di stima accertato da perito di fiducia dell'Istituto, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 36.

Art. 40.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà dell'Istituto accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 36 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 41.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 36 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno il doppio del credito concesso. Tale valore dovrà essere accertato da perito di fiducia dell'Istituto.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti residuanti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dall'Istituto non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benvisa all'Istituto, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore dell'Istituto; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 42.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali, costanti in un periodo massimo di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali ed in linea eccezionale anche annuale, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 43.

Le operazioni di mutuo previste alla lettera *e*) dell'art. 36 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 36 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 36, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 36 dovranno pure avere durata non superiore ad anni 10.

Art. 44.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 36 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto, per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 45.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 36: complessivamente 18 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 36: complessivamente 9 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 36 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 36 con esclusione delle operazioni previste dall'art 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 38 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore rispettivamente del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di legge speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 46.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare dei depositi a risparmio e c/c con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo X

OPERAZIONI VARIE

Art. 47.

L'Istituto può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 37 e 38 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dall'Istituto anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono altresì essere osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare con le debite autorizzazioni a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 36 ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio e monti di prima categoria;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per l'Istituto.

Art. 48.

L'Istituto può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e di ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 49.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con lo Istituto abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove l'Istituto stesso ha la sede centrale.

Titolo XI

BILANCIO

Art. 50.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 51.

L'Istituto ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Istituto, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali l'Istituto ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6448)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Tioguaciclin, della ditta Istituto farmochimico Arco, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4490/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 luglio 1954 con il quale venne registrata al n. 16163 la specialità medicinale denominata Tioguaciclin compresse nella preparazione 20 compresse, a nome della ditta Istituto farmochimico Arco, con sede in Firenze, via A. Ponchielli, 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Tioguaciclin nella preparazione 20 compresse, registrata al n. 16163, in data 22 luglio 1954 a nome della ditta Istituto farmochimico Arco di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6498)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Pneumofil sciroppo, della ditta Laboratorio terapeutico torinese, in Voghera. (Decreto di revoca n. 4498/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1959 con il quale venne registrata al n. 15311 la specialità medicinale denominata Pneumofil sciroppo nella confezione flacone da g 180, a nome della ditta Laboratorio terapeutico torinese, con sede in Voghera, via Scarabelli, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Pneumofil sciroppo, nella confezione flacone da g 180 registrata al n. 15311 in data 6 luglio 1959 a nome della ditta Laboratorio terapeutico torinese, di Voghera (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6489)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Saposan, della ditta Lemar, in Milano. (Decreto di revoca n. 4509/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 luglio 1954 con il quale venne registrata al n. 459 la specialità medicinale denominata Saposan (sapone da g 100 e da g 200) a nome della ditta Lemar, con sede in Milano, via Pier Capponi, 17/2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Bernocco e Borgogno di Torino;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Saposan (sapone da g 100 e da g 200) registrata al n. 459 in data 7 luglio 1954 a nome della ditta Lemar di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6491)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Peptojodol ai glicerofosfati sciroppo, della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, in Voghera. (Decreto di revoca n. 4499/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 dicembre 1957 con il quale venne registrata al n. 13373 la specialità medicinale denominata Peptojodol ai glicerofosfati sciroppo, nella confezione flacone da g 180, a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, con sede in Voghera, via Scarabelli, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

L. revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Peptojodol ai glicerofosfati sciroppo, nella confezione flacone da g 180, registrata al n. 13373 in data 18 dicembre 1957 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, di Voghera (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6488)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone nazionale professionale della caravan e dell'accessorio », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone nazionale professionale della caravan e dell'accessorio », che avrà luogo a Torino dall'8 al 14 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1975

p. *Il Ministro:* CARENINI

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici della Direzione generale delle imposte dirette nei giorni dal 21 aprile 1975 al 26 luglio 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, numero 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 7 maggio 1975 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1975, n. 121, con il quale, in dipendenza degli eventi nello stesso decreto indicati, veniva accertato il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, con riserva di provvedere relativamente agli uffici periferici della Direzione generale delle imposte dirette;

Considerato che, a causa degli eventi menzionati nel succitato decreto, si è verificato un arresto nel normale funzionamento degli uffici periferici della Direzione generale delle imposte dirette dal 21 aprile 1975 al 26 luglio 1975;

Considerato che i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi sono stati regolati con il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254;

Ritenuto che ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, occorre determinare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici suddetti;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici della Direzione generale delle imposte dirette è accertato dal 21 aprile 1975 al 26 luglio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6764)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione al consorzio dell'Oglio, in Brescia, ad acquistare un canale industriale e relative pertinenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 69, il consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Iseo, è autorizzato ad acquistare dall'E.N.E.L., per il prezzo di L. 2.500.000, il canale industriale e relative pertinenze (detto scaricatore di Sarnico) in comune di Villongo Sant'Alessandro (Bergamo).

(6459)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 157, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 5 dicembre 1972 dal sig. Domenico Palazzi avverso il provvedimento del commissario straordinario dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A. 23 giugno 1972, n. 565, con il quale il ricorrente stesso è stato « allineato », in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla carriera di concetto con la qualifica di « segretario capo », a decorrere dal 26 luglio 1972.

(6591)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 158, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 30 dicembre 1973 dal sig. Pierluigi Pettinelli avverso il provvedimento del commissario liquidatore dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (E.N.A.L.C.) 17 gennaio 1973, con il quale il ricorrente stesso è stato « allineato », in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla carriera di concetto con la qualifica di « segretario principale » a decorrere dal 17 giugno 1972.

(6592)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 547-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero due punzoni recanti il marchio di identificazione « 457-VI », a suo tempo assegnato alla ditta O.M.A.V. di Sardo Pietro, in Vicenza, via G. G. Trissino n. 45.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'uffico provinciale metrico di Vicenza.

(6557)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 59-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero due punzoni recanti il marchio di identificazione « 59-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Trevisiol Roberto & Figli S.n.c., in Vicenza, via E. Di Velo n. 22.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6558)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 67-AR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 67-AR », a suo tempo assegnato alla ditta F.O.A. S.n.c., in Arezzo, via L. Galvani n. 20.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(6559)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1412-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1412-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Canepari Sergio, in Valenza (Alessandria) via Matteotti n. 41.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(6560)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 324-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 324-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Bortolan Roberto, in Costabissara (Vicenza), via Pio X n. 64.

(6561)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 423-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 423-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Miola Giannino, in Vicenza, via Rotonda n. 65.

(6562)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 754-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 754-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Pagliaro Giangiorgio, in Vicenza, via Pasubio n. 135.

(6563)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 705-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 705-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « Stern » di Traverso Antonio, in Vicenza, via Noventa n 6.

(6565)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1459-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1459-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Stefani Danilo, in Valenza (Alessandria), via Donizetti n. 25.

(6566)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 718-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 718-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Aramini Francesco, in frazione Tavernelle di Vicenza, via Verona n. 15.

(6564)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 106-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S.r.l. Marylus in Roma, circonvallazione Appia n. 85, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 106-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6395)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 89-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mariani Giulio Cesare in Roma, via Leopardi n. 11, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 89-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6391)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 289, *è stato ampliato il comprensorio di bonifica della Val di Paglia Superiore*, in Acquapendente (Viterbo), mediante l'aggregazione di un territorio di Ha 11.187.75.25.

(6510)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Alla pagina 7 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1943, concernente la pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della provincia di Genova, stabilite dalla commissione censuaria centrale con deliberazione 24 marzo 1942, n. 2138, le indicazioni di qualità « Prato irriguo » e « Orto arborato » del comune di Lavagna sono rispettivamente sostituite con le indicazioni di qualità « Prato arborato » e « Orto irriguo ».

Alla pagina 2 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 4 ottobre 1950, concernente la pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale ed agrario per taluni comuni della provincia di Chieti, costituenti il distretto di Lanciano, stabilite dalla commissione censuaria centrale con deliberazione 5 luglio 1949, n. 2230, per il comune di Fossacesia si è riscontrato che la tariffa del reddito dominicale del seminativo di classe I indicata in L. 550 è erronea e che l'esatta tariffa è di L. 500.

Alla pagina 4 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1952, concernente la pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale e agrario per taluni comuni della provincia di Benevento facenti parte del distretto di Benevento, stabilite dalla commissione censuaria centrale con deliberazione 4 luglio 1950, n. 2253, si è riscontrato che le tariffe di reddito dominicale ed agrario del bosco ceduo di classe III sono state omesse, per il comune di San Giorgio La Molara.

Dette tariffe ammontano rispettivamente a L. 32,00 e a L. 3,50.

Alla pagina 6 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 2 ottobre 1953, concernente la pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario per talune qualità e classi dei comuni costituenti i distretti di Morbegno e di Sondrio della provincia di Sondrio, stabilite dalla commissione censuaria centrale con deliberazione 18 dicembre 1952, n. 2629, per il comune di Forcola è aggiunta l'omessa indicazione in calce:

Deduzioni alle tariffe di reddito dominicale, per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese d'irrigazione:

Titolo delle deduzioni	Simbolo relativo	Importo della deduzione per ettaro
—	—	—
Consorzio Selvetta	A_3	25 —

(6641)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 173, *è stato accolto il ricorso straordinario* prodotto dal prof. Cunsolo Giovan Battista in data 9 ottobre 1967 avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria compilata in applicazione dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, *per il conferimento di tre posti di insegnante d'arte applicata* per la ebanisteria e la tarsia.

(6413)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 172, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Zuch Mario in data 11 maggio 1968 avverso il punteggio attribuitogli nella graduatoria per il conferimento di cinquecentosessantuno posti di insegnanti tecnico pratici nelle scuole di avviamento professionale tipo industriale, formulata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo comma, e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

(6415)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 174, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Orlandini Fiorenza in Bianchi in data 30 maggio 1967 avverso denegata assunzione nei ruoli della scuola media per cattedre di applicazioni tecniche femminili ai sensi della legge 30 novembre 1965, n. 1523.

(6416)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 171, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Mazzotti Salvatore in data 22 novembre 1968 avverso la graduatoria 16 AVV formulata ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 1965, applicativo della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo comma, e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

(6417)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 75 Istruzione, foglio n. 325, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 6 maggio 1970 dalla prof.ssa Buzzelli Immacolata nata Previtali avverso il mancato comando in una scuola di istruzione secondaria di 2° grado nella sede di Castel di Sangro.

(6620)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 4 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,30	667,30	666,50	667,30	667,05	667,20	667,25	667,30	667,30	667,30
Dollaro canadese	646,60	646,60	646 —	646,60	642,32	646,50	646,63	646,60	646,60	646,70
Franco svizzero	247,27	247,27	246,60	247,27	246,80	247,25	247,10	247,27	247,27	247,27
Corona danese	111,80	111,80	111,51	111,80	111,57	111,75	111,75	111,80	111,80	111,80
Corona norvegese	122,33	122,30	122,30	122,30	122,39	122,35	122,75	122,30	122,30	122,83
Corona svedese	155,02	155,02	154,90	155,02	155,90	155,05	155,10	155,02	155,02	155,02
Fiorino olandese	251,48	251,48	251,20	251,48	251,17	251,50	251,50	251,48	251,48	251,48
Franco belga	17,374	17,374	17,3250	17,374	17,345	17,35	17,355	17,374	17,374	17,36
Franco francese	152,34	152,34	152,27	152,34	152,05	152,35	152,35	152,34	152,34	152,34
Lira sterlina	1427,90	1427,90	1428 —	1427,90	1426,61	1427,80	1427,25	1427,90	1427,90	1427,90
Marco germanico	259 —	259 —	258,90	259 —	258,75	259 —	258,94	259 —	259 —	259 —
Scellino austriaco	36,7425	36,7425	36,70	36,7425	36,78	36,75	36,75	36,7425	36,7425	36,74
Escudo portoghese	25,16	25,16	25,18	25,16	25,22	25,15	25,25	25,16	25,16	25,16
Peseta spagnola	11,425	11,425	11,41	11,425	11,41	11,40	11,4250	11,425	11,425	11,42
Yen giapponese	2,241	2,241	2,26	2,241	2,234	2,25	2,2410	2,241	2,241	2,24

Media dei titoli del 4 agosto 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,200
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,900
» 5 % (Città di Trieste)	91,475
» 5 % (Beni esteri)	90,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,325
» 5,50 % » » 1968-83	81,150
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,500
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1975

Valuta	
Dollaro USA	667,275
Dollaro canadese	646,615
Franco svizzero	247,185
Corona danese	111,775
Corona norvegese	122,29
Corona svedese	155,06
Fiorino olandese	251,49
Franco belga	17,359
Franco francese	152,345
Lira sterlina	1427,575
Marco germanico	258,97
Scellino austriaco	36,745
Escudo portoghese	25,205
Peseta spagnola	11,425
Yen giapponese	2,241

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, tra l'altro, prevede al cap. 1142 la spesa di L. 430.000.000 per « spese per studi, indagini e rilevazioni »;

Ritenuto che l'acquisto di tesi di laurea di alto livello in materie interessanti la programmazione economica risponde alle esigenze proprie delle funzioni del Ministero e del bilancio e della programmazione economica ed a criteri di economicità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 per l'esercizio 1975.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 123

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso per ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di L. 500 000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1973-74 e nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1974-75.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in duplice copia ed entro e non oltre il 31 dicembre 1975, la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data riportata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I lavori dovranno essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare che, in caso di assegnazione del premio-acquisto, cede al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione della tesi, ivi compresi quelli di pubblicazione e utilzzazione economica, in ogni forma e modo.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica eserciterà le funzioni di segretario.

La commissione è nominata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, con apposito decreto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

(6573)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantasette posti di consigliere tecnico in prova presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22 del 1° agosto 1975, parte seconda, è pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1975, n. 43409, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantasette posti di consigliere tecnico in prova presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(6734)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 132 in data 13 dicembre 1974 con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto di Issime, vacante nella regione autonoma della Valle d'Aosta alla data del 30 novembre 1974;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte municipali interessate;

Viste le segnalazioni pervenute dall'ordine dei medici della regione;

Visto il tele n. 33938 A.G.P. in data 18 aprile 1975 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e lo statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto l'articolo unico della legge 3 marzo 1968, n. 220, sulla designazione del sanitario condotto quale componente della commissione giudicatrice;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto di Issime, vacante alla data del 30 novembre 1974, è costituita come segue:

Presidente:

Andrione dott. Mario, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Argan Chiesa dott. Pier Gustavo, primo dirigente del Ministero dell'interno, presso la commissione di coordinamento di Aosta;

Lenti dott. prof. Gianfranco, primario di patologia medica, strada S. Vincenzo, 40/37, Torino;

Paletto dott. prof. Angelo, docente di patologia chirurgica, corso Duca degli Abruzzi n. 69, Torino;

Curto dott. Albino, medico regionale f.f.;

Volta dott. Antonio, medico condotto del consorzio di Pont-St-Martin.

Componenti aggiunti per la prova di lingua francese:

Chanoux-Cometto prof. Renée, insegnante di lingua francese;

Artaz-Vevey prof.ssa Carla, insegnante di lingua francese.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario di gruppo A dell'amministrazione regionale sig. Fosson Francesco.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'ospedale San Giovanni Battista della città di Torino non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e del comune interessato.

Aosta, addì 14 luglio 1975

Il presidente: ANDRIONE

(6359)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, prof. Alberto Bottarelli ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 7 prot. n. 21082 in data 2 maggio 1974 dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Savona;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona, nonchè le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 400.1/1.74.C/2320 del 26 marzo 1975;

Viste le lettere della prefettura di Savona in data 16 novembre 1974 e 7 maggio 1975 relative rispettivamente alla designazione di un componente e del presidente in seno alla commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Savona n. 473 in data 25 marzo 1975 con la quale viene segnalato, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il dott. Giovanni Colantuoni, ufficiale sanitario di Vado Ligure;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Marco dott. Bartolomeo, vice prefetto di Savona.

Componenti:

Prozzo dott. Ennio, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Sansone dott. Emiddio, direttore di sezione della prefettura di Savona;

Petrilli prof. Fernando Luigi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;

Sacchetti prof. Carlo, direttore della clinica medica di Genova;

Colantuoni dott. Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Vado Ligure.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso la regione Liguria, ufficio del medico provinciale di Savona, piazza Saffi, 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Savona, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Savona e all'albo pretorio del comune interessato.

Genova, addì 13 giugno 1975

Il presidente: VERDA

(6428)

PROVINCIA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

IL RELATORE

Vista la propria deliberazione n. 4550 del 5 novembre 1973, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1972;

Vista la propria deliberazione n. 118 del 20 gennaio 1975, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Vista la propria deliberazione n. 516 del 3 febbraio 1975, con la quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui sopra;

Viste le rinunce pervenute per le condotte mediche di Naturno, Nova Ponente, Termeno, Ora, Tesimo, Lasa;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, la giunta provinciale

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

Johann Pöll: condotta consorziale di Naturno;
Gschwendt Klauser Gudrun: condotta comunale di Lasa;
Arnold Tasser Gertraud: condotta comunale di Termeno.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e per otto giorni consecutivi all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 23 giugno 1975

Il presidente: MAGNAGO

L'assessore anziano: PASQUALIN

(6528)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Esami per il conseguimento della indennità speciale di seconda lingua ai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165 sull'indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento della indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle Forze armate ed i dipendenti dai comuni e dagli enti e istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui amministrazioni abbiano deliberato l'estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame redatte su carta da bollo dovranno essere presentate nel termine di 40 giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai capi degli uffici o ai comandi, presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande le trasmetteranno entro il termine di 60 giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al commissariato del Governo per la provincia di Trento o al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano con l'indicazione della data di presentazione della domanda e della carriera cui il dipendente appartiene o risulta equiparato.

Art. 5.

Le prove di esame consistono, per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparate e per gli ufficiali, in due traduzioni, una dal tedesco all'italiano e una dall'italiano in tedesco e una prova orale. I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale della carriera esecutiva, ausiliaria ed equiparate, per i sottufficiali ed il restante personale militare, l'esame consiste in una prova orale, con versione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco e colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle commissioni in esame.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame sono comunicate agli interessati almeno 20 giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte è comunicato agli interessati.

Ai partecipanti risultati idonei è altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dell'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti sostengono le prove orali mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate alle amministrazioni di appartenenza dei singoli partecipanti, che notificano il risultato agli interessati e provvedono alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici con competenza regionale, aventi sede in Trento.

Trento, addì 12 luglio 1975

Il commissario del Governo: BIANCO

(6529)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1846 del 14 marzo 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Guccione dott. Saverio, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Pirisi prof. dott. Ignazio, funzionario medico della carriera direttiva della regione Lazio;
Antonini prof. dott. Ettore, primario chirurgo dell'ospedale civile di Minturno;
Tipaldi dott. Mattia, primario medico dell'ospedale civile di Formia;
Saltarelli dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Latina.

Segretario:

Larenza dott. Gennaro, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo in Formia non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Latina, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Latina, addì 19 luglio 1975

Il medico provinciale: REALMUTO

(6574)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1886 dell'11 aprile 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Poggioreale, Salemi, Trapani e Vita;
Visto il successivo decreto del 12 aprile 1975 n. 1892, con il quale è stato provveduto alla nomina dei vincitori;
Considerato che sono rimasti scoperti i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alcamo e Vita per rinuncia dei vincitori;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di altri concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del provvedimento n. 1892 del 12 aprile 1975, i sottosegnati sanitari sono nominati vincitori dei posti a fianco di ciascun nominativo segnati:

il dott. Patti Giovanni, nato a Castellammare del Golfo il 28 agosto 1939, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Alcamo;

il dott. Salvo Tonino, nato a Mazara del Vallo il 5 aprile 1940, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Vita.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso le rispettive sedi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

I sindaci dei comuni di Alcamo e Vita sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per quanto di competenza previa notifica dello stesso ai sanitari interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Trapani ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Trapani, addì 9 luglio 1975

Il medico provinciale: ASARO

(6628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3450 del 10 giugno 1974 con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia di Nuoro alla data del bando;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Nuoro, dall'ordine dei medici della provincia di Nuoro, dall'UN.U.S.M.I. e dai comuni interessati;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 10 giugno 1974 e bandito con decreto del medico provinciale n. 3450 del 10 giugno 1974 è così costituita:

Presidente:

Romano dott. Mario, vice prefetto vicario, prefettura di Nuoro.

Componenti:

Rocchetto dott. Vincenzo, medico provinciale di Sassari;
Bo prof. Giovanni, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Sassari;
Arcangeli prof. Paolo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Firenze;
Serra dott. Luigi, funzionario amministrativo, carriera direttiva del Ministero dell'interno, prefettura di Nuoro;
Dodero dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Cagliari.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione, Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'ufficio del medico provinciale.
Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio di questo ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 19 maggio 1975

Il medico provinciale: MOLTENI

(6627)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico igienista di 2ª classe vacanti nel comune di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 8265 del 10 novembre 1973 con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di 24 posti di medico igienista di 2ª classe vacanti nel comune di Roma;
Vista la deliberazione n. 8777 dell'11 dicembre 1974 con la quale la giunta municipale con poteri consiliari ha provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui sopra;
Visti i verbali della predetta commissione relativi alle operazioni consorziali svolte;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 21 giugno 1964, n. 466;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse:

Pascone Antonio	punti	130,05
Pulvirenti Giuseppe	»	111,05
Dramis Rosario	»	108,75
Filippini Manuele	»	107,65

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sarà inoltre affisso per otto giorni all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Roma, e quello della prefettura e del comune di Roma.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il medico provinciale: DI STEFANO

(6360)

OSPEDALE CIVILE « GIOVANNI XXIII » DI GIOIA TAURO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario di anestesia e rianimazione.
I requisiti per parteciparvi sono quelli richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scadrà, improrogabilmente, alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte I.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla direzione amministrativa dell'ente, in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(6630)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA SS. TRINITÀ DI FOSSANO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria, indetto con deliberazione 7 dicembre 1974, n. 490.
La nuova scadenza è fissata alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.
Le domande di partecipazione con annessi documenti di rito, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire alla segreteria dell'ente, in Fossano (Cuneo), entro il termine perentorio sopra citato.

(6632)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Modificazioni e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della deliberazione 18 luglio 1975, n. 475, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di primario di ortopedia e traumatologia di questo ente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1975, parte I, viene modificato nel modo seguente:
1) il limite di età viene elevato da 50 a 52 anni;
2) il possesso dei requisiti per partecipare al concorso, previsti dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, numero 148, deve essere dimostrato da certificazione rilasciata dal Ministero della sanità, attestante l'iscrizione del sanitario negli appositi elenchi secondo la qualifica e la disciplina;
3) il termine per la presentazione delle domande presso la segreteria dell'ente, in Avezzano (L'Aquila), viene riaperto e scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte I.

(6600)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di pediatria.

In esecuzione della delibera 7 giugno 1975, n. 329, vistata per presa d'atto dalla commissione della sezione Provinciale decentrata di controllo di Taranto, addì 11 luglio 1975, n. 17942, sono riaperti i termini di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di primario di pediatria, di cui all'avviso in data 22 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, parte seconda, che restano fissati per le ore 12 del quaantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il bando del 22 marzo 1975 resta confermato in ogni sua parte.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ente, in Martina Franca (Taranto).

(6579)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752100)